



**COMUNE DI
SERRA DE' CONTI**

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE**



Indice

Titolo I – Norme Generali

Capo I – Finalità, ambiti di applicazione ed efficacia del regolamento

Art.1 – Oggetto del presente atto di indirizzo

Art.2 – Scopi del presente atto di indirizzo

Art.3 – Ambito di applicazione

Titolo II – Norme particolari

Capo I – Passaggi nella proprietà privata

Art.4 – Ingresso abusivo attraverso i fondi

Art.5 – Esercizio del diritto di passaggio

Art.6 – Cani

Art.7 – Transito motorizzato nel territorio rurale comunale

Capo II – Frutti pendenti e atti consimili

Art.8 – Frutti di piante sul confine

Art.9 – Cartelli indicativi di recenti trattamenti parassitari o per esche avvelenate

Titolo III – Difesa del suolo, strade ed acque

Capo I – Coltivazione terreni, sistemazioni idraulico-agrarie e forestali, manutenzione dei fondi

Art.10 – Colture agrarie e allevamenti bestiame – disciplina e limitazioni

Art.11 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

Art.12 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in terreni instabili

Art.13 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

Capo II – Strade ed acque

Art.14 – Tutela delle strade, tutela e regime delle acque, distacchi

Art.15 – Competenze in materia di acque pubbliche

Art.16 – Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque

Art.17 – Siepi e alberi prospicienti le strade

Art.18 – Conservazione delle strade e obblighi dei frontisti delle strade

Art.19 – Elementi diffusi del paesaggio agrario

Capo III– Consolidamento versanti

Art.20 – Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

Capo IV – Boschi e Prevenzione incendi

Art.21 – Boschi

Art.22 – Difesa incendi boschivi

Art. 22a – Gestione materiale vegetale prodotto nel fondo

Titolo IV – Prescrizioni

Capo I - Fasce di rispetto, obblighi dei frontisti

Art.23 – Arature terreni adiacenti alle strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

Art.24 – Delle strade comunali e provinciali

Art.25 – Delle strade vicinali

Titolo V – Norme finali

Capo I - Entrata in vigore, sanzioni amministrative

Art.26 – Incaricati della vigilanza

Art.27 – Sanzioni Amministrative

Art.28 – Rinvio Dinamico

Art.29 – Entrata in vigore

Allegati al regolamento

- Allegato A** Indirizzi di buone pratiche agricole consuete
- Allegato B** Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi
- Allegato C** Schemi progettuali di opere di ingegneria naturalistica di uso più frequente
- Allegato D** Glossario principali definizioni stradali e di traffico; principali definizioni in materia idraulica
- Allegato E** Tabella indicativa per applicazione da parte del sindaco delle sanzioni rispetto ad alcune tipologie di violazioni
- Allegato F** *Modello A.1* Autorizzazione per interventi di manutenzione idraulica–forestale in ambito fluviale e nelle pertinenze idrauliche;
Modello A.2 Comunicazione di intervento di rimozione di materiale legnoso depositato nelle aree demaniali fluviali
- Allegato G** Competenze in materia idraulica e classificazione dei corsi d’acqua della Provincia

**TITOLO I NORME
GENERALI
CAPO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO¹

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le materie inerenti la difesa del suolo, delle strade e delle acque, la gestione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade e i corsi d'acqua.

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in tema di difesa del suolo, ha lo scopo di promuovere norme idonee a garantire, nel territorio di competenza, la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi, concorrendo alla tutela del pubblico interesse, allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio. Esso ha pertanto il compito di:

- a) promuovere, presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
- b) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Codice della Strada;
- c) definire le modalità di conservazione, manutenzione e ripristino delle "ripe" e "scarpate", preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
- d) garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;
- e) definire le competenze in materia di tutela delle acque e manutenzione fluviale

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale dove a vario titolo sono svolte attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del c.c.², indipendentemente dalla destinazione urbanistica comunale.

2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) anche terreni ex coltivati con processi in atto di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree.

3. Non costituiscono variante al presente atto eventuali modifiche alle leggi nazionali e regionali citate ai successivi articoli. Eventuali modifiche alle leggi nazionali o regionali saranno pertanto da considerarsi automaticamente recepite dal presente atto.

¹ Si tenga conto che, in base all'art 21 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, *art. 21*: Il presidente della Giunta Regionale trasmette al Commissario di Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi.

² Art. 2135 c.c. così come modificato dall'art.1 del D.Lgs 228/01: "L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge".

**TITOLO II NORME
PARTICOLARI
CAPO I
PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA**

ART. 4 - INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'art. 637 del Codice Penale³.

Art. 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte ad evitare danni alle colture in atto ed in generale alle proprietà altrui. Eventuali danni arrecati alle proprietà altrui andranno rimborsati in applicazione alle norme vigenti.

Art. 6 - CANI⁴

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V "Rabbia", artt 83, 84, 85,86,87, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15.7 e della L.R. n. del 20 gennaio 1997, n. 10 possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.

2. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.

3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.

ART. 7 - TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE

1. Nel territorio del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalla L.R. n. 52/74, è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, mulattiere, sentieri, piste forestali.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il transito dei mezzi agricoli per l'ordinaria gestione delle attività agricole e connesse, oltre che degli altri mezzi a disposizione dell'imprenditore agricolo proprietario/conduttore del fondo e degli allevamenti, per il controllo dello sviluppo delle colture e/o dell'allevamento, per attività di soccorso, controllo e sorveglianza, per l'accesso ai fondi agli aventi diritto nonché il transito all'interno di aree appositamente autorizzate dal Comune per l'attività motoristica fuoristrada.

³ Codice di Procedura Penale, art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui: *Chiunque senza necessità entri nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.*

⁴ D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V "Rabbia", artt 83, 84, 85,86,87; Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15.7; L.R. n. del 20 gennaio 1997, n. 10.

CAPO II FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI

ART. 8 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse, è vietata pertanto la raccolta senza esplicito permesso.
2. I frutti spontaneamente caduti sulla proprietà altrui o sulle pubbliche piazze e strade appartengono alle proprietà delle superfici delineate dalla proiezione a terra delle "chiome" o a chi li raccoglie.

ART. 9 - CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI O PER ESCHÉ AVVELENATE⁵

1. Qualora su determinati terreni agricoli fossero state sparse, a scopo fitosanitario, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili nelle possibili vie di accesso. Tale obbligo è esteso a tutti i casi in cui venissero distribuiti prodotti antiparassitari con esplicita indicazione in etichetta di segnalazione in campo di avvenuto trattamento.
2. L'imprenditore agricolo dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR. n. 290 del 2001 art. 42 comma 3 e dalla **DGR 232 del 27/02/2012⁶** e successive integrazioni
3. Ai fini di protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle colture nella fase fenologica di fiore aperto.

⁵ La norma ha senso relativo in quanto le disposizioni attuali consentono lo spargimento di esche avvelenate solo per la derattizzazione che viene effettuata da Ditte specializzate le quali sono vincolate da specifiche norme.

⁶ Ai sensi del DPR. n. 290 del 2001 articolo 42, comma 3 e della DGR 232 del 27/02/2012, è fatto obbligo di "conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un "**registro dei trattamenti e fertilizzazioni effettuate**". Gli agricoltori devono conservare per un anno tutte le fatture di acquisto dei prodotti antiparassitari e la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossico, tossico e nocivo (ex prima e seconda classe). Il registro dei trattamenti effettuati (con obbligo di annotazione entro 30 gg. dal trattamento) deve essere sottoscritto e conservato per 1 anno.

Lo scopo del registro è quello di consentire un monitoraggio dell'utilizzazione degli antiparassitari responsabilizzando gli agricoltori anche al fine di evitare eccessi ed usi scorretti o rischiosi per la salute dei consumatori e per l'ambiente.

Si precisa che le Aziende che già compilano schede previste dalle Leggi Regionali in materia di assistenza tecnica alle coltivazioni e/o quelle previste dal Piano di Sviluppo Rurale per le misure agroambientali non sono tenute a compilare nient'altro.

TITOLO III DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

CAPO I COLTIVAZIONE TERRENI, SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE E FORESTALI, MANUTENZIONE DEI FONDI

Art. 10 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario/conducente di aziende agricole può gestire terreni e fabbricati secondo i propri programmi produttivi di coltivazione ed allevamento a condizione che la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e che sia in linea con le attuali norme e standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA- Reg UE 73/2009). A tal fine, costituiscono atti di riferimento le norme e standard di “Condizionalità” imposti dai Regolamenti Europei e recepiti a livello Nazionale e poi Regionale. Rappresenta strumento di indirizzo tecnico generale l’**allegato “A”** del presente Regolamento.

2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica (salvaguardando comunque le normali ed usuali esigenze per il miglior svolgimento delle attività agricole), è facoltà al Sindaco imporre, con ordinanza, le corrette modalità di esercizio delle attività agricole; in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 11 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno l’obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei sui processi vitali; il regolare deflusso delle acque in eccesso; l’adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l’elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d’acqua.

2. In generale, in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli; alle caratteristiche intrinseche delle “terre” (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima, ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e standard di “condizionalità” introdotte dal Reg, UE 73/09, ed ai sensi del presente Atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al Vincolo Idrogeologico, deve essere realizzata un’appropriata “sistemazione idraulica agraria” dei terreni al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati nell’ipotesi di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono da evitare le tombature dei fossi eccetto gli attraversamenti stradali le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero. Particolare attenzione andrà posta nella regimazione idrica al confine tra le aree agricole e quelle urbane/edificate soprattutto quando queste ultime sono a valle delle prime lungo i fianchi collinari. In questi casi dovranno essere poste in atto tutte quelle misure atte ad evitare che le acque e soprattutto il fango, originatosi in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi, possano invadere gli edifici e le loro pertinenze e/o le strade di urbanizzazione. Al confine tra queste zone è opportuno lasciare fasce di terreno inerbito dove realizzare uno o più fossi di guardia opportunamente dimensionati, trasversali alla massima pendenza o strade fosso per intercettare le acque e il fango

proveniente da monte. Queste opere andranno adeguatamente mantenute e mantenute per garantirne l'efficacia nel tempo. I proprietari dovranno verificarne l'efficienza anche subito dopo gli eventi meteorici intensi in modo da ripristinarne, se necessario, l'originaria efficienza.

3. La realizzazione delle "sistemazioni idrauliche agrarie" fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli. Il conduttore del fondo a qualsiasi titolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.

4. Le "sistemazioni idraulico agrarie" sia di pianura che di collina comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all'interno del bacino idrografico.

Di seguito una sintesi delle principali opere. Per maggiori dettagli vedere gli Allegati tecnici.

a) Solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

I solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc.) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell'acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l'assorbimento.

Negli appezzamenti lavorati con pendenza media superiore al 10% che non hanno una copertura vegetale (inerbimento o colture legnose agrarie) durante tutto l'anno e non **sistemati idraulicamente** che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) la norma impone la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza massima tra loro di 80 metri.

In deroga, quando l'acclività è eccessiva, tale da compromettere la stabilità dei mezzi meccanici impiegati nella realizzazione dei solchi stessi, è consentito superare l'obbligo citato dovendo comunque mantenere fasce inerbite ad andamento trasversale di larghezza non inferiore ai 5 metri e distanti tra loro non più di 60 metri.

I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l'impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.

b) Fasce inerbite

Si tratta di un palliativo all'esecuzione dei solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell'acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza. Considerata la natura e la forma dei territori regionali, l'adozione delle fasce inerbite nella regione Marche è applicabile in zone molto limitate.

c) "Strade fosso" per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza.

Si tratta di un'opera specifica delle sistemazioni di collina ed in particolare del "Rittochino avanzato" tipico della Regione Marche. La strada fosso in questo caso oltre a svolgere la stessa

funzione dei solchi acquai o dei fossi livellari consente la diversificazione colturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi, determinante per il contenimento del rischio di erosione idrica dei suoli.

d) Fossi collettori

Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le Fosse livellari e le Strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo data la loro funzione e considerato che in queste linee si accetta di concentrare un maggiore tasso di erosione. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

Sono opere straordinarie che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

5. Per i pascoli e pratipascoli, valgono, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dalle norme e standard di “Condizionalità”.

6. In appezzamenti utilizzati come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell’interfilare per almeno sei mesi all’anno, vale, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dalle norme e standard di Condizionalità.

7. Per gli arboreti da legno di nuovo impianto andrà sempre preferito l’inerbimento degli interfilari nel rispetto di indirizzi di agricoltura sostenibile dettate dalla PAC (Politica Agraria Comunitaria).

8. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426⁷ e 427⁸ del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.(Eventi segnalati dalla Prefettura al Sindaco attraverso i canali tradizionale riportati nel sito della Protezione Civile).

Art. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da “frane attive” individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)* dell’Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l’infiltrazione delle acque nel “sottosuolo”:

a) A monte e all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) All’interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti), a spina di

pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombinature dei fossi, eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati che valuteranno tecnicamente gli interventi da attuare.

*** Nel territorio di Serra de'Conti ci sono aree a rischio frana moderato (P1) e medio (P2) (vedi cartina PAI allegata)**

Art. 13 – OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non occupati da fabbricati o parzialmente occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, non devono provocare fenomeni negativi quali: inquinamento, alterazioni sensibili del reticolo idrografico esistente, problemi igienico-sanitari ai residenti nell'area circostante ~~in prossimità~~, animali o branchi di animali potenzialmente pericolosi e fenomeni di diffusione di specie infestanti nei fondi o proprietà limitrofi.

2. E' fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati, nei campi e comunque nelle aree in disponibilità sacchi di plastica, teli, residui di lavorazioni, parti di automezzi ed attrezzatura e rifiuti di qualsiasi genere.

3. I proprietari, i conduttori di terreni e/o altri soggetti che abbiano titolo, sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152/2006, salvo specifica denuncia contro ignoti da parte del proprietario/conduttore del fondo.

⁷ Codice Penale, art. 426 - Inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un'inondazione o una frana ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni

⁸ Codice Penale, art. 427 - Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe, o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

CAPO II STRADE ED ACQUE

Art. 14 – TUTELA DELLE STRADE, TUTELA E REGIME DELLE ACQUE, DISTACCHI

1. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi, nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale)⁹ salvo il permesso dell'autorità competente. Quando la viabilità poderale o vicinale è di uso pubblico, l'obbligo di mantenerne l'efficienza spetta ai soggetti individuati dalla legge o da specifica convenzione.
2. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali (viabilità poderale e di uso pubblico) è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
3. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.¹⁰.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del c.c. e comunque nel rispetto delle condizioni di visibilità e di sicurezza per l'arresto dei veicoli imposte dalle norma in materia di tutela e di sicurezza stradale.
5. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (nuovo codice della strada); all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del c.c. e comunque nel rispetto delle condizioni di visibilità e di sicurezza per l'arresto dei veicoli imposte dalle norma in materia di tutela e di sicurezza stradale.

⁹ artt. 20 "Tutela degli alberi ad alto fusto", 24 "Tutela delle siepi", 25 "formazioni vegetali miste" L.R. 23/02/2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale".

¹⁰ art. 892 c.c. Distanze per gli alberi. "Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro."

6. Ai sensi del R.D. 523/1904¹¹ ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici sono assolutamente vietati, salvo autorizzazione dell'Ente Competente:

*“le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;”*

7. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è altresì assolutamente vietato, salvo autorizzazione dell'Ente Competente, qualsiasi intervento volto a danneggiare o a provocare la morte degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata alle essenze aderenti alle sponde.

8. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di coltivazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni coltivati nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

9. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni coltivati, alle zone limitrofe ed alle pendici sottostanti.

10. Nei casi di eventi meteorici, che non rivestono carattere eccezionale, riconosciuto dalle autorità competenti, in presenza di danni a manufatti o proprietà altrui, e di mancata messa in atto delle indicazioni di cui ai punti precedenti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

¹¹ art. 96 R.D. 523/1904 “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis)”.

Art. 15 – COMPETENZE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

1. Ai sensi dell' articolo 3 del RD n. 523 del 25/07/1904, le opere intorno alle acque pubbliche, sono distinte in cinque categorie secondo gli interessi ai quali provvedono. È competenza della Provincia intervenire nei tratti di reticolo idrografico classificati in seconda e terza categoria (per il quadro delle competenze, per la normativa di riferimento e per la classificazione dei corsi d'acqua si veda l'**allegato "G"**).

2. È competenza dei Comuni e dei frontisti di intervenire nel reticolo idrografico minore non classificato in seconda e terza categoria. Fermo resta che per i tratti classificati in terza categoria la manutenzione spetta al Consorzio obbligatorio (non ancora istituito) degli interessati al quale possono essere chiamati ad intervenire i Comuni.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del RD n. 523/1904 sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie classificate dalla prima alla quinta.

4. Per la manutenzione delle opere suindicate e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici spettano ai frontisti le opere, previa autorizzazione del Comune di Serra de' Conti.

Art. 16 - GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO ACQUE

1. Gli utenti di canali artificiali, fossi (siano essi concessionari di corsi d'acqua pubblici ovvero proprietari/conduttori di corsi d'acqua privati) sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Con corsi d'acqua privati si intendono corsi d'acqua non demaniali, permanenti e naturali, recettori delle acque derivanti dalle opere di "*sistemazione idraulica agraria e forestale*".

2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla gestione della vegetazione ripariale nel rispetto delle norme vigenti al fine di mantenere e conservare la complessità strutturale e funzionale degli ambienti fluviali. La funzionalità dell'ambiente fluviale è legata, tra l'altro, ai corretti equilibri della vegetazione in termini di specie presenti e distribuzione numerica, alla cura delle "sponde" che eviti il formarsi di depositi di materiali anomali che vanno ad alterare il naturale deflusso delle acque.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999¹², per gli stessi, limitatamente alla gestione della vegetazione ripariale è possibile il ricorso alla multifunzionalità agricola.

4. Le attività di manutenzione idraulica-forestale in ambito fluviale e di manutenzione ordinaria nelle pertinenze idrauliche vanno effettuate previo rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Ancona (**allegato "F"**, modulo A1) secondo le indicazioni della Delibera del Consiglio Provinciale n.128, seduta del 13/12/2004, denominata "*Demanio Idrico. Approvazione regolamento provinciale per la manutenzione degli alvei fluviali ricadenti nei bacini idrografici di competenza e le procedure tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico*"

5. Qualora gli interventi di manutenzione idraulica–forestale in ambito fluviale e di manutenzione ordinaria nelle pertinenze idrauliche interessino boschi o piante protette, il rilascio delle autorizzazioni è altresì disciplinato dagli artt. 10 e 21 della L.R. 6/2005 e dall’art. 32 della D.G.R. 2585/2001.

6. L’attività di raccolta di materiale legnoso a terra fino a 150 quintali può essere effettuata dai cittadini interessati all’interno delle aree demaniali fluviali (fossi e fiumi) mediante procedura amministrativa semplificata e a titolo gratuito previa comunicazione alla Provincia di Ancona, al Comando Forestale e al Comune interessati (**allegato “F”**, modulo A2).

Qualora la richiesta venga fatta contemporaneamente dal frontista e da altri interessati, si darà priorità per la suddetta raccolta al frontista conduttore del fondo interessato.

7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati all’occorrenza e adeguatamente controllati nel corso dell’anno, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità territoriale di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.

9. Nelle ricomposizioni fondiarie e “sistemazioni idrauliche agrarie” è fatto obbligo integrare le nuove opere nel cotesto del bacino idrografico di appartenenza attraverso la connessione alle strutture circostanti esistenti e garantendo attraverso la nuova rete di affossature una pari capacità di deflusso superficiale.

10. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523)¹³. Ai sensi della L. 36 del 05/01/1994 e del successivo regolamento d’attuazione approvato con D.P.R. n. 238 del 18/02/1999, tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico.

11. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a modificare affossature permanenti non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta all’Ente competente che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile un rischio di alterazione negativa al corretto deflusso idrico, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le azioni specifiche da adottare e le relative opere da realizzare al fine di minimizzare il rischio e garantire un sostenibile deflusso delle acque secondo le nuove linee direttrici.

12. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero insufficienti a contenere l’acqua che in essi defluisce con il rischio di danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente ristrutturati ampliando la sezione ed intervenendo opportunamente sulla forma e gestione delle sponde.

¹² Art 12 R.D. 523/1904 “Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti....Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi...quando concorra l’assenso degli interessati”

Art. 17 L.R. 13/1999 comma 2 “ Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua interni ai centri stessi”

13. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

14. I corsi d'acqua minori, naturali o non naturali, privati o pubblici, non classificati ai sensi del R.D. 523/1904 (identificabili nelle varie denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc), costituiscono una comunione pro-indivisa fra i proprietari frontisti latitanti e in consecuzione, devono essere mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servono di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessante la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo (ha di superficie del terreno scolante).

15. È vietato far defluire le acque dei campi in modo incontrollato sulle strade sia pubbliche che private. Nel caso di siti morfologicamente vulnerabili, nei quali fosse inevitabile far defluire le acque di un terreno direttamente su una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). Spetta all'ente proprietario della strada realizzare tali opere. In casi particolari possono essere ammesse deroghe e ammesse soluzioni tecniche differenti previa espressa autorizzazione dell'Ente Pubblico competente.

16. Fatta salva la normativa vigente relativa alla tutela delle acque nei suoli e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare o scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

17. Il materiale risultante da sfalci e potature lungo i corsi d'acqua dovrà essere rimosso al fine di evitare ostacolo al libero deflusso delle acque.

¹³ art. 93 R.D. 523/1904: "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa."

Art. 17 – SIEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall’inizio della curva.
3. I proprietari dei fondi prospicienti le strade sono tenuti a garantire la conservazione delle piante in condizioni di sicurezza e stabilità al fine di evitarne la caduta nella sede stradale.
4. Le nuove piantagioni dovranno essere attuate utilizzando specie arbustive e arboree autoctone preservando la vegetazione naturale presente e, comunque, non utilizzando specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, Robinia, Ailanto, Maclura, ecc...
5. E’ fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di non riversare sulla sede stradale fogliame, rami, pigne, sementi e quant’altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante la cui proiezione cade oltre il confine stradale al fine di non limitare la normale visibilità per conducenti dei veicoli, ovvero al fine di non compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione.
6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura.
7. Il materiale risultante da sfalci e potature lungo le strade, qualora non venga lasciato sul posto, è da trattare secondo le vigenti leggi.

Art. 18 - CONSERVAZIONE DELLE STRADE E OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE

1. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) in S.O. alla Gazz. Uff. n. 303 del 28 dicembre 1992.
2. E’ proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale pubblica, l’alterazione dei fossi laterali delle strade pubbliche e private e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l’imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell’Autorità competente.
3. E’ proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
4. Nel caso di avvenuta occupazione della sede stradale con i materiali di cui sopra, provenienti dai fondi confinanti, i proprietari, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo il possesso, sono tenuti a rimuoverli per tutto il tratto scorrente lungo le rispettive proprietà; come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che

si collegano ai fossi o alle cunette stradali.

Art. 19 – ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO

1. Fermo restando il rispetto delle norme del PPAR (Piano paesistico ambientale regionale) della Regione Marche, nonché delle NTA del vigente strumento urbanistico comunale adeguato allo stesso, per gli elementi diffusi del paesaggio agrario valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia¹⁴.

CAPO III CONSOLIDAMENTO VERSANTI

Art. 20 – CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di scarpate stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile da un punto di vista tecnico ed economico, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento compatibili con la tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. Al fine di estendere l'impiego di tali tecniche, l'**Allegato "C"** riporta gli schemi progettuali da adottare nelle opere di più frequente impiego: inerbimento, viminate, palificate, palizzate, fossi rivestiti in legname e pietrame.

¹⁴ LR 8/1987, LR 71/1995, LR 6/2005 e successive modifiche ed integrazioni

CAPO IV BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 21 – BOSCHI

1. Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dal R.D.L. 3267/1923 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. n. 2585/2001).

Art. 22 – DIFESA INCENDI BOSCHIVI

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia d'incendi boschivi), dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3 della L. 353/2000*

Art. 22a – GESTIONE MATERIALE VEGETALE PRODOTTO NEL FONDO

E' vietata la pratica della bruciature sui fondi agricoli di ramaglie e potature (come di qualunque altro tipo di rifiuto agricolo) in quanto si configura come attività di smaltimento definitivo di rifiuti non pericolosi, riconducibile a quella prevista al punto D10 dell'allegato B alla parte IV del D.l.g. 152/2006 e denominata "incenerimento a terra".

Detta pratica è sanzionata e punita dal Codice di Procedura Penale.

Le modalità di trattamento del material vegetale prodotto nel fondo (erba, stoppie, potature e simili) sono definite dal DLG. 152/2006 del 03/04/2006 (norme in materia ambientale) che recepisce la direttiva Europea 2008/98/CE, e dal DLG 205/2010 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

***Art. 3 della L. 353/2000**

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, ((. . .)) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle

direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo
di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, ((. . .)) del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

TITOLO IV
PRESCRIZIONI
CAPO I
FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Art. 23 – ARATURE TERRENI ADIACENTI ALLE STRADE, CORSI D’ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un “bordo del campo” o fascia di rispetto, come da **allegato “B”**, figura 14, largo almeno m 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso d’inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l’esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. Ai sensi del R.D. 523/1904, o di misure più restrittive previste dal PPAR o dai Piani Regolatori Generali ad esso adeguati, i frontisti di fossi o corsi d’acqua pubblici in una “fascia di rispetto” larga almeno m 4,00¹⁷ misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine non potranno effettuare piantagioni di alberi e siepi, movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono inoltre vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d’acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d’acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 (corsi d’acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., fatti salvi i limiti previsti al comma 2, delle norme e standard di Condizionalità nelle fasce di rispetto ai corsi d’acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine dei fossi o corsi d’acqua pubblici, così come riportati nelle carte IGM 1:25.000 (OK), è vietata l’aratura profonda (superiore a cm 50).¹⁸

4. Nel caso di strade o di fossi privati, così come definiti all’art. 16, comma 1, il “bordo del campo” di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 (fig.15).

1. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
2. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto della migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.

¹⁷ art. 96 R.D. 523/1904“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;”

¹⁸ Nella fascia contigua di mt 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine è vietata l’aratura di profondità superiore a cm 50....(omissis).

7. Nelle fasce di rispetto di valle, le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna.
8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette, ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.
9. Ai sensi del R.D. 523/1904¹⁹ è vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 24 – DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” sono dotate di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di far defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi e cunette di adeguata pendenza, consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell'Ente proprietario della strada, ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 25 - DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

¹⁹ art. 96 R.D. 523/1904“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;”

TITOLO V NORME FINALI

CAPO I

VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

Art. 26 - INCARICATI DELLA VIGILANZA²⁰

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Servizio di Polizia Provinciale e dalle strutture tecniche di Comuni e Provincia. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento tutti gli altri organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

2. I Comuni ricadenti nel territorio di una Comunità Montana, per uniformare l'attività di vigilanza, potranno usufruire dell'opera di coordinamento della stessa Comunità Montana.

Art. 27 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 152/99 e s m. e i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, così come indicato nell'allegato "E"²¹.

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.

Art. 28 – RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali e degli strumenti normativi e di gestione delle aree protette ed alle misure di conservazione dei siti natura 2000. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

3. Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Albo Pretorio on-line comunale e nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

²⁰ Codice di Procedura Penale

art. 57 (ex art 221 del C.P.P. 1930):

1) Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

2) Sono agenti di polizia giudiziaria

a) il personale della Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia e le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;

3) Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del C.P.P.

[fra gli altri, vengono richiamati: L. 11/4/1938 n. 612, (Istituzione dell'Ente Nazionale Protezione Animali); L. 13/5/1961 n. 469, art. 16 (servizi antincendio e Corpo Nazionale VV.FF.); L. 15/12/61 (Istituzione dell'agronomo di zona, ecc.)]

²¹ L'allegato "E" "reca una tabella indicativa per l'applicazione da parte del sindaco della sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis con una gradazione per alcune tipologie di violazioni.

ALLEGATO A

INDIRIZZI DI BUONE PRATICHE AGRICOLE

Il rispetto di normali buone pratiche agricole di cui al PSR Regione Marche 2007-2013, viene utilizzato come termine di paragone per stabilire la natura degli “impegni agroambientali” assunti da ciascun agricoltore, che, per l'appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23 reg. (CE) 1257/99).

Il presente allegato riprende quanto è stato definito dal succitato PSR limitatamente alla gestione del suolo in termini di lavorazioni e regimazione delle acque.

A - REQUISITI MINIMI DI GESTIONE DEL SUOLO PER SISTEMA COLTURALE

1. SEMINATIVI

- Lavorazioni: ripristino della porosità del suolo con esecuzione di lavorazioni in “tempera” mediante l'utilizzo di attrezzi idonei.
- Regimazione delle acque superficiali: realizzazione e manutenzione delle “sistemazioni idrauliche agrarie” costituite da scoline o fossi livellari e dai canali e fossi collettori permanenti anche naturali

2. COLTURE ARBOREE

- Gestione degli interfilari secondo le pratiche normalmente in uso a seconda delle colture e delle aree considerate
- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti

3. PASCOLI

- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti
- Strigliatura dei pascoli, ove necessario, in presenza di chiari danni da compattamento causato dal calpestio
- Effettuazione di idonee pratiche colturali (es. sfalci, trinciature, ecc.) per eliminare malerbe o arbusti infestanti che impoveriscono la composizione floristica e ostacolano il pascolo.

B - INDIRIZZI DI BUONE PRATICHE AGRICOLE

In generale, per tutte le colture erbacee ed arboree praticate nella Provincia di Ancona si deve rispettare quanto previsto in materia di sistemazioni idraulico agrarie dal presente regolamento. Scendendo nel dettaglio, si riportano di seguito le tecniche di buona pratica agricola strettamente correlate con la gestione del suolo relative ai più diffusi sistemi colturali adottati nel territorio provinciale: seminativi, colture arboree (pesco, vite e olivo) e pascoli.

1. SEMINATIVI

Lavorazioni

Tutti i suoli della Regione Marche sono adatti alla coltivazione di cereali autunno – vernini.

La buona fertilità del terreno e la buona capacità di ritenzione idrica valorizzano soprattutto i frumenti, mentre orzo e avena si adattano meglio nei suoli meno fertili, poveri di azoto e con limitata disponibilità idrica.

Le lavorazioni vengono fatte con diversi metodi:

Lavorazione principale: con aratura, eseguita fino ad una massima profondità di 30 cm quando ci sono da interrare abbondanti residui colturali della coltura precedente o c'è da eseguire la rottura di prati monofiti o polifiti (es: medicaio). Essa, in presenza di terreni compatti viene normalmente eseguita nel periodo estivo, in condizioni di tempera del terreno. Ad essa seguono una o più operazioni di affinamento e di preparazione del letto di semina.

Lavorazione minima che si esegue attraverso la manipolazione meccanica di pochi centimetri di suolo superficiali per ottenere il migliore compromesso tra l'ottenimento dei risultati agronomici attesi, la salvaguardia della risorsa suolo, la diminuzione dei consumi di energia l'abbassamento dei costi di coltivazione. Tradizionalmente viene applicata sulla base del sistema di gestione colturale adottato, dall'avvicendamento delle colture scelto, dell'organizzazione aziendale e delle attrezzature a disposizione. A seconda degli andamenti stagionali e delle caratteristiche intrinseche dell' terra può essere alternata alla lavorazione profonda ed utilizzata nella coltivazioni autunno vernine in successione alle coltura da rinnovo.

Non lavorazione, la tecnica che prevede la semina con una speciale seminatrice direttamente sul terreno che non ha subito lavorazioni; in presenza di erbacce infestanti queste possono essere distrutte attraverso trattamenti erbicidi disseccanti e privi di effetto residuo. In particolari condizioni pedologiche ed ambientali si sta diffondendo nella regione Marche per la semina di colture intercalari sulle stoppie di cereali e quella dei cereali dopo colture che lasciano meglio il terreno come soia, pisello, girasole nonostante gli elevati costi delle macchine per la semina su sodo e delle tariffe di noleggio.

Queste tecniche di minima lavorazione e non lavorazione, da esperienze condotte in Italia ed in Europa risulta che possono essere adottate senza significative riduzione di produzione e con vantaggi legati ai minori rischi di erosione del suolo, risparmio di tempo, di energia, migliore e più tempestiva preparazione del letto di semina, miglioramento progressivo dello strato superficiale del terreno per l'aumento della concentrazione della sostanza organica. A questi vantaggi si contrappongono svantaggi legati alla difficoltà di controllo delle infestanti e conseguente aumento dell'uso dei diserbanti, maggiore incidenza di fitopatie, gravi alterazioni alla normale regimazione idrica dei suoli conseguente all'aumento incontrollato della compattazione.

La scelta migliore a questo proposito non può prescindere da una conoscenza puntuale dei suoli e dipende dalle scelte di gestione colturale in una logica di lungo periodo che potrà comprendere l'adozione di una o l'altra tecnica idonee al raggiungimento dei migliori risultati agronomici e a garantire la conservazione delle qualità funzionali dei suoli.

Regimazione acque superficiali

Il territorio Marchigiano è caratterizzato da una piovosità che nel periodo Ottobre – Gennaio supera regolarmente e talvolta abbondantemente i 200 mm. Frequenti sono anche gli apporti idrici da nevicata.

Importante quindi è garantire la regimazione delle acque superficiali attraverso delle idonee sistemazioni "idraulico agrarie"

Le sistemazioni idrauliche agrarie dovranno favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei processi vitali; il regolare deflusso delle acque in eccesso; l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.

Le “sistemazioni idraulico agrarie” sia di pianura che di collina comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all’interno del bacino idrografico.

Di seguito una sintesi delle opere. Per maggiori dettagli vedere gli Allegati tecnici.

a) solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

I solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell’acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l’assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l’impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.

b) Fasce inerbite

Si tratta di un palliativo all’esecuzione dei solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell’acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza. Considerata la natura e la forma dei territori regionali l’adozione delle fasce inerbite nella regione Marche è applicabile in zone molto limitate.

c) “Strade fosso” per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza.

Si tratta di un’opera specifica delle sistemazioni di collina ed in particolare del “Rittochino avanzato” tipico della regione Marche. La strada fosso in questo caso oltre a svolgere la stessa funzione dei solchi acquai o dei fossi livellari consente la diversificazione colturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi, determinante per il contenimento del rischio di erosione idrica dei suoli.

d) Fossi collettori

Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le Fosse livellari e le Strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo data la loro funzione e considerato che in queste linee si accetta di concentrare un maggiore tasso di erosione. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

Sono opere straordinarie che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

Il progetto e la realizzazione delle sistemazioni idrauliche agrarie dipendono dalle seguenti condizioni :

- caratteristiche intrinseche delle Unità di terra (land) aziendali (geologia. Morfologia. Sistema di gestione, natura dei suoli, clima ecc.);
- avvicendamento colturale;
- pendenza e lunghezza dei versanti;
- la forma degli appezzamenti

- le variabili che influenzano direttamente o indirettamente le caratteristiche idrologiche dei suoli (profondità, granulometria; permeabilità, drenaggio, contenuto sostanza organica ecc.);
- strutture naturali e no già esistenti nel bacino idrografico per il deflusso delle acque superficiali.

I solchi, le scoline e fossi dovranno pertanto essere realizzati nel quadro delle sistemazioni idraulico agrarie specifiche per bacino, per azienda e per unità di terra tenendo conto attentamente dei suddetti parametri, al fine di garantire il naturale assorbimento delle acque meteoriche, il regolare deflusso attraverso la rete scolante evitando danni in sito a causa di un elevato tasso di erosione del suolo e danni lontano dal sito a persone e cose.

2. COLTURE ARBOREE

Pesco

Lavorazioni

Il pesco è una coltura arborea coltivata solo in alcune aree vocate a tale coltivazione. In caso di nuovi impianti ,è importante evitare terreni poco adatti, con profondità utile minore di 50 cm, drenaggio imperfetto, tessitura troppo fine, pH>8,8, calcare attivo superiore al 13%.

La scelta varietale è legata alle caratteristiche del terreno oltre che alle esigenze di mercato.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

In alcuni casi viene effettuato un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; negli altri casi spesso, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con disseccanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la pianta per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, quando non c'è un vero e proprio inerbimento permanente, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. Per la progettazione e realizzazione di una razionale sistemazione idraulica agraria valgono le indicazioni riportate per seminativi.

Olivo

Lavorazioni

L'olivo è una coltura che caratterizza il paesaggio delle Marche, coltivata allo stato promiscuo anche se è in aumento la superficie specializzata.

La coltura promiscua è soggetta alle lavorazioni che si effettuano per la coltura erbacea coltivata nel terreno sottostante.

La coltura specializzata viene gestita con o senza lavorazioni meccaniche.

Per ridurre i fenomeni erosivi si può effettuare un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con disseccanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con l'olivo per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee. Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Quando è in coltura consociata con un'erba, beneficia della regimazione effettuata per detta coltura; se è in coltura specializzata, spesso si esegue una regimazione con valutazioni empiriche dettate dall'esperienza.

Per la progettazione e realizzazione di una razionale sistemazione idraulica agraria valgono le indicazioni riportate per seminativi.

Vite da vino

Lavorazioni

La vite da vino è una coltura che nelle Marche ha raggiunto un'alta specializzazione e che permette di ottenere vini di alto pregio.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

Per ridurre fenomeni erosivi, si può effettuare o un inerbimento sull'interfilare o un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la vite per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idrauliche agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc..

Per la progettazione e realizzazione di una razionale sistemazione idraulica agraria valgono le indicazioni riportate per seminativi.

3. PASCOLI

I pascoli sono formazioni vegetali permanenti, naturali o naturalizzate, composte prevalentemente da essenze graminacee anche autoriseminanti.

Nella regione Marche sono localizzati soprattutto lungo la catena appenninica, e le loro produzioni vengono utilizzate sul posto dagli animali allo stato brado.

I pascoli naturali, appenninici, sono per lo più regolamentati da Comuni e dalle Comunanze. Questi disciplinano soprattutto il periodo di pascolamento da parte di ovini, bovini ed equini, che inizia i primi di Giugno e prosegue finché lo permettono le condizioni atmosferiche.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il mantenimento dei pascoli.

Regimazione acque superficiali

La copertura vegetale offerta dal pascolo, è una ottima difesa contro gli effetti erosivi del ruscellamento dovuto alle piogge.

La copertura vegetale intercetta la pioggia impedendo fenomeni di compattazione degli strati superficiali, diminuisce la velocità di ruscellamento e quindi di erosione, garantisce una migliore

agglomerazione e porosità dovuta alle radici, aumenta le attività biologiche, riduce l'umidità del terreno. Un carico eccessivo di bestiame a pascolo causa effetti indesiderati alla qualità dei suoli ed alle sue funzioni, alla composizione floreali ed alle capacità di drenaggio e deflusso delle acque meteoriche.

Anche in questo caso è utile l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene garantita di norma su tali superfici.

C - CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA SCOLANTE

La regimazione idrica superficiale rientra nella buona pratica agricola, è imposta da una serie di leggi ed articoli di codice civile, viene garantita attraverso la progettazione e realizzazione di idonee sistemazioni idrauliche agrarie sulla base dei seguenti elementi:

- caratteristiche intrinseche delle Unità di terra (land) aziendali (geologia. Morfologia. Sistema digestione, natura dei suoli, clima ecc.);
- avvicendamento colturale;
- pendenza e lunghezza dei versanti;
- la forma degli appezzamenti
- le variabili che influenzano direttamente o indirettamente le caratteristiche idrologiche dei suoli (profondità, granulometria; permeabilità, drenaggio, contenuto sostanza organica ecc.);
- strutture naturali e no già esistenti nel bacino idrografico per il deflusso delle acque superficiali

Attraverso il Piano di Sviluppo Rurale sono stati introdotti metodi per razionalizzare il dimensionamento della rete scolante quanto più possibile applicabili.

La sistemazioni idraulico agrarie maggiormente diffuse nelle aree di collina sono quelle tipiche a "Rittochino" e "ritto chino avanzato" che prevedono lavorazioni nella direzione di massima pendenza. Con questo metodo sulla base della forma e morfologia degli appezzamenti (unità di terra aziendali) i solchi acquai, scoline temporanee vengono normalmente realizzate secondo le curve di livello e trasversali alla massima pendenza , in modo tale da convogliare le acque di deflusso nei fossi collettori, laterali ai campicoltura.

È in ogni caso indispensabile che tale sistemazione costituita da una rete di solchi e fossi sia in grado di garantire in naturale deflusso delle acque piovane verso i corsi d'acqua.

La verifica di funzionamento può essere effettuata calcolando il volume in m³ di acqua piovana tipica del bacino nei picchi critici di piovosità e accertando che tale valore sia inferiore al volume di

affossatura in m³, calcolato moltiplicando l'area di sezione delle scoline per la lunghezza complessiva della griglia di scoline adattate alle caratteristiche dell'appezzamento in esame. Preliminarmente, ai fini della stesura del progetto di regimazione delle acque, dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri:

Parametro	Fonte dei dati
Caratteristiche della superficie agricola aziendale, esistenza di compluvi naturali, piccoli bacini, ecc.	Carte catastali, foto aeree, osservazioni visive, ecc.
Pendenza media dei vari appezzamenti di terreno	Misure dirette in campo
Tipi di colture praticate e rotazioni da attuare	Programmi aziendali di coltivazione
Caratteristiche idrologiche dei suoli	Analisi chimiche e fisiche su campioni di suolo opportunamente prelevati.
Tipo di attrezzo utilizzato per la realizzazione delle scoline (è importante per valutare l'area della sezione del solco) e profondità media di esse	Tipo di attrezzo di dotazione aziendale o da noleggiare
Grado di pendenza da dare alle scoline	Caratteristiche della superficie ed esperienza del coltivatore

Il calcolo dell'entità del deflusso superficiale del bacino o della superficie coltivata interessata è espresso mediante la relazione:

$$Q = 10^{-1} * C * h * A$$

Q = deflusso m³;

A = superficie dell'appezzamento (ettari);

h = altezza della "pioggia utile" (mm) che genera il deflusso mettendo in funzione la scolina;

C = coefficiente di deflusso.

Ai fini del calcolo della quantità di acqua da far defluire nei momenti più critici, ovvero dell'altezza di **pioggia critica** "h", bisogna far riferimento a brevi ed intensi eventi piovosi che generano necessità di deflusso delle acque e che da uno studio storico dei dati pluviometrici, effettuato stazione per stazione, si prevede possano ripetersi.

I dati utili allo scopo sono reperibili presso l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M) attraverso le elaborazioni del suo Centro Agrometeo e riguarderanno tutte le stazioni di rilevamento dati climatici diffuse sul territorio regionale.


Il **coefficiente di deflusso** variano in funzione del grado di copertura del suolo ovvero del suo utilizzo, delle condizioni di umidità del terreno, della profondità di lavorazione, delle topografia del bacino, tessitura e litologia del terreno e potrà essere calcolato attraverso la misura dei parametri necessari direttamente in campo a scala aziendale.

ALLEGATO B


TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI

L'allegato fornisce esclusivamente una esemplificazione delle possibili sistemazioni idraulico agrarie più comuni.


1. Sistemazioni in pendio – Ciglioni
2. Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco
3. Sistemazioni in pendio – Colture a strisce
4. Sistemazioni in pendio – Rittochino
5. Sistemazioni in pendio – Girapoggio
6. Sistemazioni in pendio – Fosse livellari
7. Elementi del reticolo idrologico superficiale
8. Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana
9. Aree interessate da frane 2 • frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
10. Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana
11. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
12. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati
13. Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
14. Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
15. Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
16. Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
17. Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici




1. Sistemazioni in pendio – Ciglioni




2. Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco




3. Sistemazioni in pendio – Colture a strisce




4. Sistemazioni in pendio – Rittochino




5. Sistemazioni in pendio – Girappoggio



6. Sistemazioni in pendio – Fosse livellari




7. Elementi del reticolo idrologico superficiale




8. Aree interessate da frane 1 - stato originario prima della frana

parti di una frana nel terreno stabile




parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)


9. Aree interessate da frane 2 - frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)



10. Aree interessate da frane 3 - rimodellamento dopo la frana




11. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati




(*) $l = 1,00$ m siepi di ontano, di castagno, ecc.
 $l = 2,00$ m siepi di robinia


12. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati




13. Strada priva di fascia di rispetto (“bordo campo” non coltivato)




14. Strada con fascia di rispetto (“bordo campo” non coltivato)



15. Corso d'acqua senza fascia di rispetto ("bordo campo" non coltivato)



16. Corso d'acqua con fascia di rispetto ("bordo campo" non coltivato)



17. Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici

ALLEGATO C

SCHEMI PROGETTUALI DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA DI USO PIÙ FREQUENTE

Vengono riportati qui di seguito gli schemi progettuali di alcune opere di ingegneria naturalistica di limitata complessità strutturale ed esecutiva, di rapida esecuzione ed interessanti aree di dimensioni limitate e circoscritte, da impiegare nei casi di: sistemazioni di scarpate stradali, piste di servizio, sentieri e percorsi escursionistici, sistemazioni di frane e smottamenti di versante, sistemazione idrauliche della rete idrografica minore, sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni agricoli e forestali e, più in generale, interventi di manutenzione diffusa sul territorio.

Si tratta di interventi costruttivi semplici, standardizzati (codificati non solo dai moderni manuali di progettazione ma anche dalla tradizione locale che in passato li impiegava come prassi costruttiva ordinaria), da realizzare con materiali reperibili sul posto e, pertanto, alla portata di ogni agricoltore, proprietario frontista di strade e fossi, operatore stradale.

1. Semina a spaglio

2. Impianto di arbusti

3. Impianto di alberi

4. Gradonata con talee e/o piante radicate

5. Viminata con arbusti

6. Palizzata viva con arbusti

7. Canaletta in legname e pietrame

8. Palificata viva ad una parete

9. Palificata viva a doppia parete

1. Semina a spaglio

Descrizione sintetica

Semina manuale a spaglio di miscugli di sementi, provenienti dalla raccolta di fiorume oppure da produzioni certificate,

su superfici di terreno soggette ad erosione o a ruscellamento superficiale; le specie erbacee vengono scelte in funzione

delle caratteristiche climatiche, pedologiche ed ecologiche dei luoghi. Nelle condizioni più critiche la semina deve essere abbinata alla distribuzione di concimi organici e/o inorganici per agevolare la successiva crescita del rivestimento erboso.

Campi di applicazione

Superfici piane o con pendenze inferiori a 25°÷30°. L'inerbimento è un'efficace tecnica di rivestimento in grado di proteggere i suoli dall'erosione da acque di ruscellamento, dall'azione eolica e limitare l'essiccamento superficiale. In condizioni di terreno a forte pendenza, accidentato oppure di affioramenti rocciosi più o meno estesi sono possibili tecniche di inerbimento più sofisticate quali la semina con coltre protettiva di paglia, l'idrosemina, l'idrosemina a spessore, il rivestimento vegetativo con griglie, reti o tessuti di materiale naturale o sintetico, ecc..

Materiali impiegati

- sementi di specie erbacee in miscugli definiti in base alle caratteristiche delle località (suolo, roccia, microclima, vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) in quantità variabili dai 40 ai 60 g/m²; per esempio:

miscuglio A (per collina e montagna con terreni sofferenti di siccità)

ginestrino comune (*Lotus corniculatus*) 28%, erba altissima (*Arrhenatherum elatius*) 20%, erba mazzolina (*Dactylis glomerata*) 20%, festuca (*Festuca elatior*) 17%, trifoglio dei prati (*Trifolium pratense*) 15%

miscuglio B (miscela di leguminose e di graminacee adatte per stazioni aride)

festuca rossa (*Festuca rubra*) 10%, festuca ovina (*Festuca ovina*) 20%, festuca (*Festuca duriuscula*) 12%, fienarola pratense (*Poa pratensis*) 5%, loglio perenne (*Lolium perenne*) 5%, trifoglio strisciante (*Trifolium repens*) 10%, ginestrino comune (*Lotus corniculatus*) 10%, vecciarini (*Coronilla varia*) 10%, sulla (*Hedysarum coronarium*) 10%, vulneraria (*Anthyllis vulneraria*) 8%

miscuglio C (per inerbimenti di terreni alcalini e non ripidi di collina)

festuca rossa (*Festuca rubra*) 32%, festuca ovina (*Festuca ovina*) 18%, festuca (*Festuca duriuscula*) 10%, trifoglio strisciante (*Trifolium repens*) 7%, ginestrino comune (*Lotus corniculatus*) 6%, fienarola pratense (*Poa pratensis*) 5%, loglio perenne (*Lolium perenne*) 4%, erba mazzolina (*Dactylis glomerata*) 3%, achillea (*Achillea millefolium*) 2%, trifogliolo (*Medicago lupulina*) 2%, lupinella (*Onobrychis viciifolia*) 2%, coda di topo (*Phleum pratense*) 2%, sanguisorba (*Sanguisorba minor*) 2%, trifoglio dei prati (*Trifolium pratense*) 2%, vulneraria (*Anthyllis vulneraria*) 1%, pisello (*Lathyrus pratensis*) 1%, lupino (*Lupinus polyphyllus*) 1%

- concimi organici e/o inorganici per il miglioramento del terreno di semina.

Modalità di esecuzione

1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di semina;

2. distribuzione manuale di concimi, fertilizzanti e ammendanti per migliorare la fertilità del terreno nella fase iniziale;


3. distribuzione manuale a spaglio delle sementi e successiva leggera rastrellatura per la ricopertura dei semi (oppure spargimento manuale di un sottile strato di terreno fine);

4. se non si dispone di una quantità sufficiente di sementi, si può procedere con una semina a strisce a superfici alternate; nel primo anno la copertura erbacea sarà incompleta, ma negli spazi scoperti


sarà favorito l'insediamento spontaneo di eventuali specie vegetali pioniere (erbacee, arbustive e legnose) provenienti dalle associazioni limitrofe.

Manutenzione

Gli sfalci periodici devono essere finalizzati da una parte a conservare le qualità ecologiche delle nuove formazioni vegetali e dall'altra a garantire il rivestimento e la stabilizzazione dei terreni in dissesto idrogeologico. Nel caso in cui, oltre la semina, siano state messe a dimora anche nuove specie arboree e arbustive, i tagli programmati dovrebbero tenere sotto controllo le specie erbacee a rapido accrescimento per limitare la competizione.



□ Sezione



□ Fronte

0 50 100 cm

2. Impianto di arbusti

Descrizione sintetica

Impianto di giovani arbusti autoctoni forniti in zolla o in contenitore provenienti da vivai specializzati nella riproduzione di specie forestali. Lo scavo delle buche di impianto deve essere proporzionato alla zolla della pianta, alle modalità di lavorazione del suolo (lavorazione meccanica o scavo manuale), alla morfologia dei luoghi (terreno pianeggiante, a bassa, media o alta pendenza), alla gravità del rischio idrogeologico; in ogni caso maggiore è il volume di terreno smosso e migliori saranno le condizioni di sviluppo dell'apparato radicale. Il sesto d'impianto dovrà essere irregolare per ricreare un'ambientazione naturaliforme e con le diverse specie arbustive disposte a gruppi (minimo 3÷5 esemplari per specie) secondo un disegno a mosaico o a fasce giustapposte. Di volta in volta deve essere valutata la necessità della posa in opera di palo tutore per il sostegno, della pacciamatura per il controllo delle specie erbacee e del cilindro di protezione in rete (shelter) per limitare i danni della fauna. Si sconsiglia l'impianto degli esemplari a radice nuda se non si dispone di un sistema di irrigazione di soccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveri è opportuno riempire le buche d'impianto con terreno vegetale, sostanza organica decomposta o fertilizzanti in quantità variabili per stimolare l'attecchimento e lo sviluppo delle piante; si consiglia l'impiego delle specie arbustive a comportamento pioniero in grado di ricostruire gli stadi intermedi della vegetazione potenziale presente o precedentemente presente. Gli arbusti sono impiegati anche in abbinamento con le altre tecniche di ingegneria naturalistica dovendo poi nel tempo integrare le prestazioni strutturali dei materiali morti.

Materiali impiegati

- arbusti in zolla o contenitore proveniente da materiale di propagazione locale (ecotipi), altezza compresa tra 0,30 e 0,80 m a seconda della specie vegetale e del grado di protezione richiesto;
- materiali per la pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base degli arbusti;
- dispositivi di protezione antifauna (shelter).

Modalità di esecuzione


1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di lavoro;
2. scavo di buche proporzionate alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla;
3. eventuale miglioramento del substrato con terreno vegetale, sostanza organica decomposta, fertilizzanti ed ammendanti;
4. posizionamento dell'arbusto nella buca;
5. chiusura della buca con il terreno di scavo;
6. pressatura del terreno al pedale dell'arbusto e formazione della conca per la raccolta dell'acqua o dello sgrondo per l'allontanamento delle acque superficiali in base alle condizioni climatiche e pedologiche;
7. copertura della base dell'arbusto con pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.).

Manutenzione


I lavori di manutenzione per gli arbusti di nuovo impianto sono limitati e consistono in verifiche periodiche sul loro stato conservativo:

1. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita;
2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;

4. sostituzione delle piante morte se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
5. verifica dell'efficienza ed efficacia funzionale del controllo del dissesto idrogeologico se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



O Sezione



O Fronte

0 50 100 cm

3. Impianto di alberi

Descrizione sintetica

Impianto di giovani alberi autoctoni forniti in zolla o in contenitore provenienti da vivai specializzati nella riproduzione di specie forestali. Lo scavo delle buche di impianto deve essere proporzionato alla zolla della pianta, alle modalità di lavorazione del suolo, alla morfologia dei luoghi, alla gravità del rischio idrogeologico; in ogni caso maggiore è il volume di terreno smosso e migliori saranno le condizioni di sviluppo dell'apparato radicale. Il sesto d'impianto dovrà essere irregolare per ricreare un'ambientazione naturaliforme e con le diverse specie arboree disposte a gruppi (minimo 3÷5 esemplari per specie) secondo un disegno a mosaico o a fasce giustapposte. Deve essere prevista la posa in opera del palo tutore per il sostegno, la pacciamatura per il controllo delle specie erbacee e del cilindro di protezione in rete (shelter) per limitare i danni della fauna. Si sconsiglia l'impianto degli esemplari a radice nuda se non si dispone di un sistema di irrigazione di soccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveri è opportuno riempire le buche d'impianto con terreno vegetale, sostanza organica decomposta o fertilizzanti. Si consiglia l'impiego delle specie arboree a comportamento pioniero in grado di ricostruire gli stadi intermedi della vegetazione potenziale presente o precedentemente presente. Gli alberi sono impiegati anche in abbinamento con le altre tecniche di ingegneria naturalistica dovendo poi nel tempo integrare le prestazioni strutturali dei materiali morti, ad esclusione di quelle dove, allo stadio adulto, possono generare problemi di instabilità (grate e palificate vive, terre rinforzate, ecc.).

Materiali impiegati

- alberi in zolla o contenitore proveniente da materiale di propagazione locale (ecotipi), altezza compresa tra 0,50 e 2,00 m a seconda della specie vegetale e del grado di protezione richiesto;
- pali tutori;
- materiali per la pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base degli arbusti;
- dispositivi di protezione antifauna (shelter).


Modalità di esecuzione

1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di lavoro;
2. scavo di buche proporzionate alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla;
3. eventuale miglioramento del substrato con terreno vegetale, sostanza organica decomposta, fertilizzanti ed ammendanti;
4. inserimento del palo tutore;
5. posizionamento dell'albero nella buca;
6. chiusura della buca con il terreno di scavo;
7. pressatura del terreno al pedale dell'arbusto e formazione della conca per la raccolta dell'acqua o dello sgrondo per l'allontanamento delle acque superficiali in base alle condizioni climatiche e pedologiche;
8. copertura della base dell'arbusto con pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.);
9. legatura del fusto al palo tutore con legacci elastici in grado di resistere ad almeno due stagioni vegetative.

Manutenzione

I lavori di manutenzione per gli alberi di nuovo impianto sono limitati e consistono in verifiche periodiche sul loro stato conservativo:

1. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita;
2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
4. sostituzione delle piante morte se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
5. verifica dell'efficienza ed efficacia funzionale del controllo del dissesto idrogeologico se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica;
6. eventuale taglio selettivo, se necessario o previsto in fase di progettazione, nel medio termine per consentire una migliore crescita ad alto fusto, la riduzione del rischio di interferenze con strade o linee tecnologiche fuori terra;
7. eventuale controllo del reticolo idrologico superficiale per evitare l'intasamento dovuto all'accumulo del fogliame caduto a terra.



4. Gradonata con talee e/o piante radicate

Descrizione sintetica

Impianto, all'interno di piccoli gradoni o terrazzamenti scavati a file parallele su pendii, di ramaglia di piante legnose con capacità di riproduzione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.) e/o arbusti radicati autoctoni e successiva copertura con il materiale proveniente dagli scavi superiori. Tale tecnica consente una radicazione profonda con conseguente drenaggio degli strati interessati; in questo modo viene limitato il ruscellamento superficiale e, di conseguenza, viene rallentata sia l'erosione sia il movimento del terreno.

La messa a dimora di latifoglie radicate tra le file consente di raggiungere più rapidamente uno stadio evoluto della serie della vegetazione potenziale.

La tecnica risulta costosa per la grande quantità di materiale vegetale e quindi è consigliabile solo dove sia facile reperire ramaglie e talee.

Nel caso di rilevati di terra, la messa a dimora delle piante contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso determina un effetto consolidante in profondità simile a quello delle terre rinforzate.

Campi di applicazione

Pendii incoerenti, frane superficiali, rilevati in fase di esecuzione. Stabilizzazione di frane in materiale alluvionale e coni detritici di versante, con inclinazione del versante massima di 30°.

Materiali impiegati

rami, verghe, astoni di specie con capacità di riproduzione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.): lunghezza 1,00 m oppure pari alla profondità dello scavo aumentata di 10÷20 cm, diametro 1÷7 cm;

arbusti radicati in zolla o contenitore;

semi di specie erbacee in miscugli definiti in base alle caratteristiche delle località (suolo, roccia, microclima, vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) e in quantità variabili dai 40 ai 60 g/m².

Modalità di esecuzione

1. scavo, lungo le curve di livello, di gradoni con larghezza variabile da 50 a 100 cm in funzione della pendenza, iniziando dal piede del pendio e procedendo poi verso l'alto; è consigliabile mantenere una contropendenza trasversale all'interno della trincea di almeno il 10%; l'interasse tra le banchine è variabile tra 1,50 e 3,00 m in funzione del tipo di terreno, del grado di dissesto e delle pendenze del pendio;

2. posa, nel fondo della trincea, delle talee disposte a pettine, con il verso corretto delle gemme orientato verso l'esterno, una accanto all'altra, in numero variabile da 10 a 30 per metro di lunghezza della gradonata, in funzione delle condizioni stagionali; le talee dovranno essere interrato per almeno i 3/4 della loro lunghezza in modo da favorire il loro radicamento profondo;

3. riempimento dello scavo con il terreno proveniente dal gradone a monte;


4. semina manuale a spaglio di semi di specie erbacee sulle superfici di terreno prive di inerbimento.

Manutenzione


I lavori di manutenzione consistono in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere in terra e delle sistemazioni vegetali:

1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere in terra;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;

4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
5. sostituzione degli arbusti morti se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
6. verifica dell'efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



D Sezione



O Fronte

0 50 100 cm

5. Viminata con arbusti

Descrizione

Intreccio di rami lunghi, verghe, astoni di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa, attorno a paletti in legno infissi nel terreno opportunamente preparato. Si ottiene una rapida stabilizzazione sino a 25÷30 cm di profondità e immediato contenimento del materiale a monte dell'opera. E' una tecnica adattabile alla morfologia delle scarpate e dei versanti. La sua esecuzione richiede una notevole quantità di manodopera e di materiale vegetativo che non sempre sono disponibili (in particolare le verghe lunghe ed elastiche necessarie per gli intrecci). La stabilizzazione è immediata per gli strati superficiali di terreno e si ha un miglioramento quando le verghe emettono radici. Spesso può accadere che i paletti vengano spezzati dal sovraccarico del terreno a monte o dalla caduta di materiale precipitato dall'alto. In questi casi si rende necessaria la sostituzione e/o l'integrazione dei paletti spezzati. La stabilizzazione del pendio si ha solo nelle viminate interrate e seminterrate dove sono ridotti i fenomeni di sottoescavazione e di scalzamento.

Campi di applicazione

Scarpate con inclinazione massima di 30° e soggette a movimenti superficiali di terreno o a modesti franamenti. Sponde di corsi d'acqua a velocità della corrente medio-bassa e trasporto solido ridotto. Non è una tecnica utilizzabile in corsi d'acqua e fossi con elevata energia idraulica. Tecnica utilizzabile su terreni sassosi o rocciosi se abbinata a riporti di terreno.

Materiali impiegati

rami lunghi, verghe elastiche, astoni di specie legnose, adatte all'intreccio e con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.), poco ramificate, lunghezza minima 1,50 m e diametro alla base superiore ai 2÷3 cm;
paletti in legno di castagno o altra essenza dura di diametro 5÷10 cm, lunghez. 1,00÷1,50 m;
picchetti di ferro diametro 14 ÷ 16 mm, lunghezza 0,50÷1,00 m;
filo di ferro cotto per legature.


Modalità di esecuzione

1. scavo di solchi profondi circa 30 cm;
2. infissione dei paletti in legno lungo la scarpata lasciando fuoriuscire dalla terra le teste di circa 50 cm (comunque infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza), e con interasse massimo di 1,00 m;
3. infissione tra i precedenti paletti in legno di altri picchetti in legno o ferro, lunghezza 0,50÷1,00 m, interasse tra loro circa 30 cm;
4. intreccio, attorno ai paletti e ai picchetti, di 3÷7 verghe elastiche di specie con capacità di propagazione vegetativa, una sopra l'altra e ben accostate verso il basso con la legatura delle verghe ai paletti mediante filo di ferro;
5. chiusura del solco con il terreno di scavo e rinalzo sia a monte sia a valle della viminata; le verghe inferiori devono risultare interrate per una profondità minima variabile tra i 10 e i 25 cm sotto terra mentre quelle superiori devono fuoriuscire dal terreno per un'altezza di 15÷25 cm;
6. i paletti non dovranno fuoriuscire più di 5 cm da sopra l'intreccio
7. le viminate possono essere disposte sui terreni in pendenza secondo diversi disegni in funzione delle varie necessità:
 - a) a file parallele con interasse 1,20÷2,00 m secondo le curve di livello, b) sempre a file parallele con interasse 1,20÷2,00 m ma inclinate nel caso vi fosse la necessità di drenaggio, c) a file poste in diagonale incrociate lungo la pendenza a formare rombi per meglio trattenere il terreno vegetale e ridurre il ruscellamento superficiale dell'acqua.


Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali:

1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
5. sostituzione degli arbusti morti;
6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



O Sezione



D Fronte

0 50 100 cm

6. Palizzata viva con arbusti

Descrizione

La palizzata in legname con talee e/o con piantine è una tecnica simile alla viminata, che unisce l'impiego di talee con strutture fisse in legno per la stabilizzazione di pendii e scarpate, naturali o artificiali, in dissesto.

L'opera permette il rinverdimento delle scarpate attraverso la formazione di piccoli gradoni lineari, sostenuti nei primi anni di vita dalle strutture di legno poste parallele alle curve di livello del pendio e dove, a monte, si raccoglie del materiale terroso. Una volta che la vegetazione si sarà sviluppata, le piante garantiranno la stabilizzazione del terreno con l'apparato radicale e la resistenza all'erosione superficiale con la loro chioma (rami, fogliame).

Campi di applicazione

Scarpate con inclinazione massima 30° e soggette a movimento superficiale del terreno o a modesti franamenti. Tecnica utilizzabile su terreni sassosi o rocciosi se abbinata a riporti di terreno.

Materiali impiegati

pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.):
lunghezza 1,50 m,
diametro maggiore di 15÷20 cm;
tronchi interi o mezzi tronchi di lunghezza maggiore di 2,00 m, diametro di 10 cm;
arbusti o talee con lunghezza superiore agli 80 cm;
chiodi e filo di ferro.

Modalità di esecuzione


1. preparazione del terreno, modellamento del pendio e formazione di gradoni, iniziando dal piede della scarpata e procedendo per file parallele verso l'alto, eseguito a mano o con l'ausilio mezzi meccanici di piccole dimensioni;
2. infissione nel terreno dei pali della lunghezza di circa 1,50 m e con diametro di 15÷20 cm, posti ad una distanza di 1,00÷2,00 m. I pali sono conficcati nel terreno per una profondità di 1,00 m, in modo che restino sporgenti di almeno 50 cm;
3. posa in opera dei mezzi tronchi, con diametro di circa 10 cm e lunghezza superiore ai 2,00 m, aventi la funzione di trattenere il materiale di risulta dello scavo, posto dietro la struttura, e garantire la sua stabilità;
4. i mezzi tronchi sono fissati, sul lato a monte, con chiodi o filo di ferro ai pali infissi;
5. messa a dimora, posate sul fondo dello scavo, di talee e/o di piantine radicate disposte a pettine una accanto all'altra in numero variabile, a seconda delle condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 piante per metro; le piante sono interrate per buona parte della loro lunghezza (le talee per 3/4 e le piantine per circa 2/3÷3/4) con il terreno dello scavo di riporto del gradone superiore;
6. per ottenere la massima efficacia di consolidamento del terreno è necessario eseguire l'impianto durante il periodo di riposo vegetativo per permettere alle talee il radicamento e l'immediata stabilizzazione del pendio formando solidi gradoni.

Manutenzione


La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali:

1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;

3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
5. sostituzione degli arbusti morti;
6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



○ Sezione



○ Fronte

0 50 100 cm

7. Canaletta in legname e pietrame

Descrizione

Opere di drenaggio in terreni incoerenti. Le canalette in legname si realizzano in terreni instabili che necessitano di un apposita struttura in grado di mantenere nel tempo, fino a consolidamento avvenuto, il profilo del canale sagomato. Le canalette permettono l'intercettazione, la raccolta e l'allontanamento immediato delle acque di scorrimento sub superficiali che altrimenti potrebbero scorrere provocando fenomeni di ruscellamento superficiale e di erosione profonda.

Campi di applicazione

Opere costruite per il contenimento e lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale e per limitare i fenomeni di erosione e dilavamento dei versanti, principali cause di instabilità dei terreni a rischio di dissesto idrogeologico.

Materiali impiegati

- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza maggiore di 2,00 m, diametro di 10÷20 cm;
- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza di 1,50 m, diametro di 15 cm;
- pietrame (anche reperibile sul posto);
- graffe metalliche, chiodi e filo di ferro;
- eventuale consolidamento vegetale delle pareti laterali con talee di salice ed arbusti.


Modalità di esecuzione

1. preparazione del fosso; la canaletta in legname e pietrame è di forma trapezia, alta circa 75÷80 cm, con una base minore di circa 70 cm ed una base maggiore di circa 170 cm;
2. realizzazione del fondo della canaletta con la posa del pietrame;
3. infissione con interasse di 2,00 m dei pali di diametro di 15 cm e lunghi 1,50m secondo la pendenza delle pareti oblique della canaletta stessa
4. costruzione delle pareti oblique con tondame del diametro di 10÷20 cm disposto in senso longitudinale (parallelo al flusso delle acque) ancorato tramite chiodatura ai pali già infissi;
5. rivestimento e protezione delle pareti oblique con pietrame di idonea pezzatura;
6. fissaggio ogni 5,00÷7,00 m nella parte sommitale della canaletta di traverse in pali di legno per l'irrigidimento dell'intera struttura.


Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali collegate:


1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali, svuotamenti del materiale lapideo, sifonamenti;
2. controllo del reticolo idrologico superficiale per evitare l'intasamento dovuto all'accumulo del fogliame e ramaglie cadute a terra o per il deposito di sedimenti (sabbia, ciottoli, terreno, ecc.);
3. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica;
4. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
5. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti.



O Profilo longitudinale



D Sezione trasversale



8. Palificata viva ad una parete

Descrizione

Le palificate vive con talee e/o con piantine sono impiegate negli interventi di stabilizzazione di pendii e scarpate, naturali o artificiali, in dissesto. Questo sistema favorisce il rinverdimento di pendii attraverso la formazione di strutture fisse in legname, con la funzione di formare delle piccole gradonate a monte delle quali si raccoglie il terreno. In questo modo si crea lungo le curve di livello una struttura più resistente delle altre opere di stabilizzazione in cui si interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell'apparato radicale garantisce il consolidamento del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a contenere l'erosione superficiale. In funzione della modalità costruttive si distinguono palificate vive in legname a parete semplice e a parete doppia. Nella palificata a parete semplice i tronchi longitudinali sono disposti su di unica fila orizzontale esterna, mentre i tronchi trasversali appoggiano con la parte terminale nella parete dello scavo.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; al piede di scarpate stradali o ferroviarie; sponde fluviali soggette ad erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta con trasporto solido, anche di medie dimensioni. La variante a una parete è preferibile con spazio o possibilità di scavo limitati.

Materiali impiegati

pali scorciati di castagno o di altra essenza resistente autoctona reperibile sul posto (carpino nero, ecc.): lunghezza 1,00÷3,00 m, diametro di 15÷25 cm;

talee di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici in ambiente umido, tamerici in ambiente asciutto e argilloso, ecc.), lunghezza pari alla profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm, diam. alla base 3÷10 cm;

ramaglie di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm;

piantine radicate di specie arbustive;

pietrame per contenere il terreno nelle celle e per eventuali opere di drenaggio al piede;

chiambre, chiodi e/o viti tipo Parker.

Modalità di esecuzione


1. nel versante si esegue uno scavo a forma di "L" per la formazione della base d'appoggio della palificata in legname, con contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10÷15%, mentre il paramento a valle deve essere inclinato di circa il 30÷50% sulla verticale per garantire la migliore crescita delle piante;
2. la profondità massima dello scavo è generalmente di circa 2,00÷2,50 m e comunque correlata alla lunghezza delle talee che devono sempre raggiungere la parete interna della scarpata;
3. per altezze superiori ai 2,50 m è preferibile costruire una serie di palificate a gradoni;
4. preparata la base d'appoggio, la palificata è realizzata ponendo alternativamente in opera i pali longitudinali (lunghezza 1,00÷3,00 m) paralleli al pendio ed i pali trasversi (lunghezza 1,50÷2,00 m) perpendicolari al pendio ed infissi nella parete, costruendo una incastellatura in legname a parete semplice; la prima fila di pali longitudinali viene fissata a pali/barre di acciaio infissi nel terreno;
5. i tronchi sono fissati con chiodi o viti tipo Parker;
6. il riempimento dell'interno della struttura con il terreno di risulta dello scavo avviene per strati successivi in modo da permettere la messa a dimora di talee e di piantine radicate di specie pioniere, disposte a pettine una accanto all'altra, con un numero variabile, secondo le condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 per metro e per ogni livello della palificata; le talee e le piantine devono sporgere per circa 10÷25 cm dalla palificata, ed arrivare nella parte posteriore fino alla parete dello scavo, dove le talee sono infisse per 15÷20 cm; in presenza di terreni

molto aridi o sassosi è conveniente migliorare il terreno con aggiunta di sostanza organica;
 7. in alcuni casi è necessario utilizzare una georete sul fronte della palificata per contenere il terreno.


Manutenzione

La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

1. verifica della solidità e stabilità dell'incastellatura di legno, controllo del corretto deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte;
2. verifica periodica sullo stato di salute e crescita delle specie vegetali, trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o parassiti, irrigazione di soccorso nei primi due anni dall'impianto.



Sezione



Fronte

0 50 100 cm

9. Palificata viva a doppia parete

Descrizione

Questa tecnica di consolidamento favorisce il rinverdimento di pendii attraverso la formazione di strutture fisse in legname, che hanno la funzione di formare delle piccole gradonate a monte delle quali si raccoglie il terreno. In questo modo si crea lungo le curve di livello una struttura più resistente delle altre opere di stabilizzazione in cui si interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell'apparato radicale garantisce il consolidamento del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a contenere l'erosione superficiale. In funzione della modalità costruttive si distinguono palificate vive in legname a parete semplice e a parete doppia. Nella palificata a parete doppia i tronchi longitudinali sono disposti su due file orizzontali all'esterno e all'interno della struttura. La palificata a doppia parete, pur richiedendo uno scavo di maggiori dimensioni, consente di resistere a notevoli spinte del terreno e di realizzare strutture con un'altezza superiore.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; al piede di scarpate stradali o ferroviarie; sponde fluviali soggette ad erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta con trasporto solido, anche di medie dimensioni. La variante a una parete è preferibile in situazioni di possibilità di scavo limitata.

Materiali impiegati

- pali scortecciati di castagno o di altra essenza resistente autoctona reperibile sul posto (carpino nero, ecc.): lunghezza 1,00÷3,00 m, diametro di 15÷25 cm;
- talee di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici in ambiente umido, tamerici in ambiente asciutto e argilloso, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm e diametro alla base di 3÷10 cm
- ramaglie di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm;
- piantine radicate di specie arbustive;
- pietrame per contenere il terreno nelle celle e per eventuali opere di drenaggio al piede;
- chiambre, chiodi o viti tipo Parker

Modalità di esecuzione


1. nel versante si esegue una serie di scavi a forma di "L", per formare la base d'appoggio della palificata, con contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10÷15%; il paramento a valle deve avere una pendenza del 30÷50% sulla verticale per garantire la migliore crescita delle piante;
2. la profondità massima dello scavo è generalmente di circa 2,00÷2,50 m, e comunque legata alla lunghezza delle talee che devono sempre raggiungere la parete interna della scarpata;
3. per altezze superiori a 2,50 m si possono costruire serie di palificate a gradoni;
4. preparata la base d'appoggio, la palificata è realizzata ponendo alternativamente in opera i pali longitudinali lunghi (lunghezza 1,00÷3,00 m) paralleli al pendio ed i pali trasversi corti (lunghezza 1,50÷2,00 m) perpendicolari al pendio, costruendo una incastellatura in legname a parete doppia; la prima fila interna di pali longitudinali viene fissata a pali/barre di acciaio infissi nel terreno;
5. i tronchi sono fissati con chiodi o viti tipo Parker;
6. il riempimento dell'interno della struttura con il terreno di risulta dello scavo avviene per strati successivi in modo da permettere la messa a dimora di talee e di piantine radicate di specie pioniere, disposte a pettine una accanto all'altra, con un numero variabile, secondo le condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 per metro e per ogni livello della palificata; le talee e le piantine devono sporgere per circa 10÷25 cm dalla palificata, ed arrivare nella parte posteriore fino alla parete dello scavo, dove le talee sono infisse per 15÷20 cm; in presenza di terreni molto aridi o sassosi è conveniente migliorare il terreno con aggiunta di sostanza organica.

7. in alcuni casi è necessario utilizzare una georete sul fronte della palificata per contenere il terreno.

Manutenzione

La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

1. verifica della solidità e stabilità dell'incastellatura di legno, controllo del corretto deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali, eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti, irrigazione di soccorso nei primi due anni dall'impianto.



ALLEGATO D

GLOSSARIO

PRINCIPALI DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., art. 2 - Definizione e classificazione delle strade e art. 3 - Definizioni stradali e di traffico)

AREA DI INTERSEZIONE parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

AREA PEDONALE zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

AUTOSTRADA strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

BANCHINA parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

BRACCIO DI INTERSEZIONE vedi ramo di intersezione.

CANALIZZAZIONE insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

CARREGGIATA parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

CENTRO ABITATO insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

CIRCOLAZIONE movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

CONFINE STRADALE limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

CORRENTE DI TRAFFICO insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale),

che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

CORSIA DI ACCELERAZIONE corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

CORSIA DI DECELERAZIONE corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

CORSIA DI EMERGENZA corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

CORSIA DI MARCIA corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

CORSIA parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

CORSIA RISERVATA corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

CORSIA SPECIALIZZATA corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

CUNETTA manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

CURVA raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

FASCIA DI PERTINENZA striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FASCIA DI SOSTA LATERALE parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

GOLFO DI FERMATA parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

INTERSEZIONE A RASO O A LIVELLO area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

ISOLA DI CANALIZZAZIONE parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

ISOLA DI TRAFFICO vedi isola di canalizzazione.

ISOLA SALVAGENTE vedi salvagente.

ISOLA SPARTITRAFFICO vedi spartitraffico.

ITINERARIO CICLOPEDONALE strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

ITINERARIO INTERNAZIONALE strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

LIVELLETTA tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

MARCIAPIEDE parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

PARCHEGGIO area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

PARCHEGGIO SCAMBIATORE parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

PASSAGGIO A LIVELLO intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

PASSAGGIO PEDONALE (vedi anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

PASSO CARRABILE accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

PIAZZOLA DI SOSTA parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

PISTA CICLABILE parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

RACCORDO CONCAVO (CUNETTA) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al

di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

RACCORDO CONVESSO (DOSSO) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

RAMO DI INTERSEZIONE tratto di strada afferente una intersezione.

RAMPA DI INTERSEZIONE strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

RIPA zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

SALVAGENTE parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

SEDE STRADALE superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

SEDE TRANVIARIA parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO) strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

SPARTITRAFFICO parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

STRADA COMUNALE strada extraurbana o urbana di proprietà del Comune. Le strade comunali sono tali quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

STRADA DI SERVIZIO la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

STRADA EXTRAURBANA strada esterna ai centri abitati.

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

STRADA LOCALE strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata e destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade.

STRADA MILITARE strada destinata esclusivamente al traffico militare; ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

STRADA PROVINCIALE strada extraurbana di proprietà della Provincia. Le strade provinciali sono tali quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente

rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA REGIONALE strada extraurbana di proprietà della Regione. Le strade regionali sono tali quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA STATALE strada extraurbana di proprietà dello Stato. Le strade statali: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

STRADA URBANA strada interna ad un centro abitato.

STRADA URBANA DI QUARTIERE strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

STRADA URBANA DI SCORRIMENTO strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

STRADA VICINALE (O PODERALE O DI BONIFICA) strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

SVINCOLO intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

UTENTE DEBOLE DELLA STRADA pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

ZONA DI ATTESTAMENTO tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

ZONA DI PRESELEZIONE tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

ZONA DI SCAMBIO tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

ZONA RESIDENZIALE zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso++ dagli appositi segnali di inizio e di fine.

PRINCIPALI DEFINIZIONI IN MATERIA IDRAULICA

ACQUE PUBBLICHE: ai sensi della L. 36 del 05/01/1994 e del successivo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 238 del 18/02/1999, tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico.

ADDUTTORI D'ACQUA PER L'IRRIGAZIONE: corpi idrici le cui acque sono esclusivamente destinate ai campi coltivati

ALVEO INCISO: porzione della regione fluviale, associata ad un corso d'acqua, compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti

ALLUVIONE: indica tanto i depositi di materiali solidi formati nei fiumi e nei torrenti, quanto le piene rapide e di carattere eccezionale, specie se hanno prodotto danni.

ALVEO: di un corso d'acqua è lo spazio concavo compreso fra le sponde del medesimo e che, nei corsi d'acqua naturali, viene occupato dalle acque durante le piene ordinarie.

Il limite dell'alveo di pertinenza del demanio pubblico (art.822 Codice Civile) è definito in base al livello corrispondente alla portata di piena ordinaria.

ARGINE: si indicano con tale termine i rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

CANALE DI SCOLO: Solco artificiale in cui si convoglia l'acqua destinata a usi diversi: c. d'irrigazione, di bonifica, di derivazione

CHIAVICA: opera idraulica atta a disciplinare le acque, collocata sulla sponda, sull'argine o allo sbocco di un corso d'acqua.

CIGLIO DI SPONDA: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata

CORPO IDRICO SUPERFICIALE: qualsiasi corso d'acqua, classificato o meno ai sensi del R.D. 523/1994, pubblico o privato.

CORSO D'ACQUA: corso d'acqua è termine generico, che comprende sia i fiumi, sia i canali, sia i canali artificiali.

CORSO D'ACQUA DEMANIALE: corso d'acqua pubblica facente parte del Demanio Pubblico.

CORSO D'ACQUA MINORE: corso d'acqua non classificato ai sensi del R.D. 523/1904, pubblico o privato, nelle varie definizioni di fossetto, rivo, colatore, ecc...

CORSO D'ACQUA PRIVATO: corso d'acqua non demaniale, permanente e naturale, recettore delle acque derivanti dalle opere di sistemazione idraulica, agraria e forestale.

DIFESA SPONDALE: opera idraulica atta alla protezione delle sponde di un corso d'acqua dall'azione erosiva delle acque dovuta alla corrente.

DRENAGGIO: insieme di opere realizzate al fine di asciugare i terreni

FOSSO DI SCOLO: Solco naturale in cui si convoglia l'acqua destinata a usi diversi: c. d'irrigazione, di bonifica, di derivazione

GOLENA: è la zona di terreno fra l'argine e la sponda che delimita l'alveo di magra di un corso d'acqua e che viene invasa dalle acque solo in occasione degli eventi di piena.

LETTO: è il fondo dell'alveo di un corso d'acqua.

PELO: superficie libera di un corpo fluente.

PIENA ORDINARIA: quando la sua altezza non supera il livello più elevato che il corso d'acqua raggiunge annualmente con la frequenza del 75% (settantacinque anni su cento o proporzionalmente per un periodo minore). E' invece straordinaria negli altri casi ed eccezionale quando supera di molto il livello delle piene ordinarie.

SCARPA: è il rapporto fra la base e l'altezza di una sponda.

SCARPATA: declivio dalla gola o dal piano di campagna, verso il fondo dell'alveo o dal ciglio arginale verso la quota di campagna.

SCOLINA: Piccolo fossato situato ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso

SPONDA IDROGRAFICA (destra o sinistra): è quella corrispondente del corso d'acqua osservata con le spalle alla sorgente, guardando la foce.

VEGETAZIONE DI RIPA: vegetazione erbacea e arboreo-arbustiva che interessa il greto e le rive di un corso d'acqua.

ALLEGATO E

TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BIS RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI


TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MIN €	SANZIONE MAX €
Art. 7	Mancato rispetto in materia di transito nel territorio rurale codificato dall'articolo 7	50,00	500,00
Art. 11	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11	80,00	500,00
Art. 16 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace	80,00	500,00
Art. 23 comma 1* (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 23 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura per strade provinciali e statali – m 1,00 più il solco di aratura per altre strade misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi)	80,00	500,00
Art. 23 comma 5 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbata larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia	80,00	500,00
Art. 23 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature (“dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.”) in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi	70,00	500,00
Art. 23 comma 8 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita “Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire, il loro scalzamento a monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette, ecc.) o del fosso a seguito di caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi”	70,00	500,00

Art. 17 comma 5 (Siepi e alberi	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e	50,00	500,00
--	---	-------	--------

prospicienti le strade)	quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione		
Art. 18 – comma 3 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di “deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali”	50,00	500,00
Art. 18 – comma 4 (obbligo di conservare efficienti gli sbocchi degli scoli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita “I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali”	50,00	500,00


* Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 7	Mancato rispetto in materia di transito nel territorio rurale codificato dall'articolo 7	50,00	500,00




Divieto di transito motorizzato al di fuori delle strade esistenti pubbliche o private

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 11	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11	80,00	500,00




Elementi del reticolo idrologico superficiale

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 16 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace	80,00	500,00




Divieto di condurre le acque dei campi sopra le strade


TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 23 comma 1 (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 28 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura per strade provinciali e statali – m 1,00 più il solco di aratura per altre strade, misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi)	80,00	500,00




Strada con fasce di rispetto (c)



□ Fascia di rispetto in presenza di siepi




□ Fascia di rispetto in presenza di alberi isolati, filari di alberi




□ Fascia di rispetto in presenza di boschi

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 23 comma 5 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia	80,00	500,00




Fascia di rispetto in aree calanchive

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 23 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature ("dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle") in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate e ai fossi.	70,00	500,00




Obbligo di eseguire le arature in maniera da evitare aumenti dell'altezza della scarpate

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SANZIONE	SANZIONE
VIOLAZIONE		MINIMA €	MASSIMA €
Art. 23 comma 8 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita “Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire, il loro scalzamento a monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi”	70,00	500,00




Conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 17 comma 5 (Siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.	50,00	500,00




Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 18 – comma 3 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di “deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali”	50,00	500,00



Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiasi natura sulle strade a transito pubblico

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SANZIONE	SANZIONE
VIOLAZIONE		MINIMA€	MASSIMA€
Art. 18- Comma4 (obbligo di conservare ed efficienti gli sbocchi degli scolli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita "I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali"	50,00	500,00



D Obbligo di conservare puliti ed efficienti gli sbocchi degli scolli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi

- *E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*

ALLEGATO F

MODELLO A.1

AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA-FORESTALE IN AMBITO FLUVIALE E NELLE PERTINENZE IDRAULICHE

Interventi di manutenzione idraulica-forestale in ambito fluviale e nelle pertinenze idrauliche

R.D. n. 523 del 25/07/1904 - L.R. n. 10 del 17/05/99 - L.R. n. 13 del 25/05/99

SPAZIO RISERVATO ALLA PROVINCIA DI ANCONA

Pratica n. del

Bollo da
€ 14,62

ALLA PROVINCIA DI ANCONA, DIPARTIMENTO III – Governo del Territorio - Settore I - Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente - Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche Via Menicucci, 1 Ancona

Ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, la /il sottoscritta/o/Ditta, codice fiscale/partita IVA, residente in via/piazza, Comune di, loc, Via, Tel in qualità di proprietario/affittuario/ confinante/altro....., del corso d'acqua denominato, sponda, Comune di, Loc..... in corrispondenza dei Mappali n. Foglio n....., visto lo stato dei luoghi: visto il R.D. n. 523 del 25/07/1904, la L.R. n. 10 del 17/05/99 e la L.R. n. 13 del 25/05/99;

CHIEDE

a codesta Area, il rilascio del nulla osta/autorizzazione idraulica per il seguente intervento:

Si fa presente che l'intervento da eseguirsi sarà eseguito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento provinciale per la manutenzione degli alvei fluviali ricadenti nei bacini idrografici di competenza e procedura tecnico amministrativa per il rilascio delle concessioni del demanio idrico, approvato con delibera consiliare n. 128 del 13/12/2004".

Data

La domanda è corredata degli allegati indicati nella tabella che segue in duplice copia, firmata e timbrata, in originale dai relativi tecnici o professionisti.

IL RICHIEDENTE

ALLEGATI ALLA RICHIESTA NULLAOSTA/AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Documentazione obbligatoria:

- A Relazione tecnica descrittiva contenente i seguente aspetti:
 - A1. Descrizione dello stato dei luoghi
 - A2. Modalità di esecuzione lavori
 - A3. Modifiche indotte dai lavori e descrizione delle eventuali modalità di ripristino dei luoghi e del recupero delle condizioni di naturalità (solo in caso di intervento di manutenzione idraulica-forestale inambito fluviale)
- B Elaborati grafici e documentazione fotografica:
 - B1. Stralcio della mappa catastale con individuazione dell'area di intervento
 - B2. Stralcio dell'ortofotocarta regionale scala 1:5.000 o 1:10.000 con individuazione dell'area di intervento
 - B3. Planimetria quotata con profilo longitudinale e sezioni attuali e di progetto del corso d'acqua
 - B4. Documentazione fotografica dello stato attuale dell'area interessata
- C Attestazione pagamento spese istruttoria

....., li

In fede

(TIMBRO E FIRMA)
IN SOSTITUZIONE DELLA AUTENTICA ALLEGARE
COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN
CORSO DI VALIDITA'

MODELLO A.2
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE LEGNOSO
DEPOSITATO NELLE AREE DEMANIALI FLUVIALI

Provincia di Ancona
Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche
Via Menicucci, 1, 60122 Ancona

Comune di _____
Via _____

Comando Forestale di _____
Via _____

Oggetto: R.D. n. 523/1904. Rimozione di materiale legnoso depositato nelle aree demaniali fluviali.
Comunicazione di intervento. Anno 2012.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
num. C. F. _____, residente nel Comune di _____;
legale rappresentante della Ditta/Ente _____, partita Iva _____,
via/città _____, tel. _____, fax _____;
in qualità di: Proprietario/affittuario frontista, Interessato alla raccolta;

comunica

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48, comma 3 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dell'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75, del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

l'intervento, durante l'anno 2012, di raccolta di legna secca a terra

nelle aree demaniali fluviali presso il corso d'acqua _____, sponda _____, nel territorio comunale di _____, in località _____, nel tratto da _____ a _____, oppure in corrispondenza dei mappali nn. _____ del foglio _____.

Il sottoscritto si impegna ad eseguire l'intervento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il transito con mezzi meccanici nell'area di intervento per l'attività di esbosco è consentito lungo i varchi naturali, escludendo l'apertura di nuovi tracciati, senza arrecare danno al soprassuolo e senza creare apprezzabili movimenti di terra che modifichino il profilo esistente del suolo.
- è vietato qualsiasi scavo, movimentazione o asportazione di terra e di materiale inerte;
- è vietata qualsiasi alterazione degli attuali profili dell'alveo e delle sponde;
- tutto il materiale di risulta, compresa la ramaglia, dovrà essere allontanato dalle sponde del corso d'acqua ed accatastato in area non soggetta ad esondazione;
- è vietato qualsiasi taglio della vegetazione.

Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi sia pubblici che privati.

Il sottoscritto è consapevole che, qualora a seguito di verifica effettuata da parte degli Enti competenti risulti l'insussistenza della dichiarazione prestata o la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto prescritto, questo Servizio procederà alla:

- revoca dell'autorizzazione;
- cancellazione (fino ad anni 5) dall'elenco delle ditte idonee ad eseguire gli interventi sulla vegetazione ripariale;
- eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria per la relativa azione penale e legale e risarcimento valore commerciale del legname ricavato;

_____ / _____

Il Richiedente